

Il contratto d'appalto e d'opera

**come strumento
di prevenzione dei rischi**

Avv. Roberto Sammarchi

Parma & Sammarchi - Studio Legale Associato
www.parmasammarchi.it

Le recenti modifiche all'art. 7

- * Comma 910, art. 1, L. 296/2006 - Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo:
- * Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad **imprese appaltatrici** o a **lavoratori autonomi**;
- * All'interno della **propria azienda**, o di una **singola unità produttiva** della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Le recenti modifiche all'art. 7

- * Art. 3, L. 123/2007 - Modalità della cooperazione e del coordinamento:
- * Il datore di lavoro committente elabora un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le **misure** adottate per **eliminare le interferenze**;
- * Tale documento è **allegato** al contratto di appalto o di opera;
- * Restano **esclusi** i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le recenti modifiche all'art. 7

- * Comma 910, art. 1, L. 296/2006 - Responsabilità solidale:
- * L'imprenditore committente risponde **in solido** con l'appaltatore,
- * nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori,
- * per **tutti i danni** per i quali il lavoratore, **dipendente** dall'appaltatore o dal subappaltatore, **non risulti indennizzato** ad opera dell'INAIL.

Le recenti modifiche all'art. 7

- * Art. 3, L. 123/2007 - Evidenza dei costi relativi alla sicurezza:
- * Nei contratti di **somministrazione**, di **appalto** e di **subappalto** devono essere specificamente indicati i **costi** relativi alla sicurezza del lavoro;
- * A tali dati **possono accedere, su richiesta**, il rappresentante dei lavoratori (art. 18) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Obblighi formali e sostanziali “a monte” (Art. 7, comma 1)

- * Il datore di lavoro:
 - * a) Verifica, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA, l'**idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
 - * b) Fornisce agli stessi soggetti **dettagliate informazioni** sui **rischi** specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle **misure di prevenzione** e di **emergenza** adottate in relazione alla propria attività.

Obblighi di coordinamento (Art. 7, comma 2)

- * I datori di lavoro:
 - * a) Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa **oggetto dell'appalto**;
 - * b) Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle **interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'**opera complessiva**.

Ulteriori effetti del contratto d'appalto e d'opera

- * Identifica, costituisce e trasferisce le **posizioni di garanzia** in materia di sicurezza e prevenzione (valutare il coordinamento con nomine e deleghe per tutti i soggetti coinvolti);
- * Incentiva a **pianificare** e **programmare** gli interventi per la sicurezza;
- * Dà evidenza agli investimenti effettuati, ai fini di un eventuale **bilancio etico-sociale**.

Principi giurisprudenziali - 1

- * **Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 45068 del 22-11-2004 (ud. del 30-03-2004), Aloi (rv 230279).**

Posizione di garanzia del datore di lavoro anche per i lavoratori dipendenti dalla ditta appaltatrice

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 7 D.Lgs. n.626 del 1994, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una **posizione di garanzia e di controllo** dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore.

- * **Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 35823 del 03-10-2001 (ud. del 11-07-2001), Barnes (rv 220265).**

Responsabilità del committente per la sicurezza del lavoro in caso di affidamento delle opere ad una serie di ditte individuali

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso in cui manchi la figura di un appaltatore unico incaricato della realizzazione di tutte le opere edili le quali, invece, siano affidate a **molte piccole imprese individuali**, di fatto prive dei requisiti minimi per l'attuazione delle misure di sicurezza del cantiere, **sussiste la responsabilità della committenza**, o di chi la rappresenta, circa l'obbligo di provvedere ad apprestare dette misure antinfortunistiche e di verificare le modalità di esecuzione dei lavori.

Principi giurisprudenziali - 2

* **Cassazione Penale** Sez. IV, sent. n. 31459 del 20-09-2002 (ud. del 03-07-2002), Zanini (rv 222341).

Responsabilità del committente per la sicurezza del lavoro in caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda

In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo l'incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore, ma anche di quelli del committente, l'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, **la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore** tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile **ingerenza** del committente nell'attività propria dell'appaltatore. **Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante, sia su quelli dell'appaltatore**, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.